

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOPERATIVA

SPERANZA NEL COMUNE DI BRINDISI (finanziamento ai

sensi della Legge 14.2.1963, n. 60, art. 15 n. 3-Pro-

gramma di intervento n. 4).-

-Importo al netto di ribasso £. 61.319.100 -

-IMPRESA: Carparelli Cav. Giuseppe-C. Roma, 22-BRINDISI-

-Repertorio n. 4797

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addi *nove*
del mese di gennaio in Brindisi e nella sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via G. Battista Casimiro n.17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto, autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 *de* del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153
del R. U. approvato con R. D. 28.4.1938, n. 1165 e Legge
2.7.1949, n. 408 art. 8, si sono personalmente costi-
tuiti:

9 GEN. 1967

Registrato a Brindisi li

al N. 66 Mod. I Vol. 1

Esatte lire Novemilacenti

IL DIRETTORE

*Le casiere
for. illeggibile*

~~IL DIRETTORE~~
L. 10 illeggibile

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiaro di agire.

2°)-Il Sig. Giuseppe Carparelli, nato il 21 Giugno 1925 in Fasano e residente in Brindisi Corso Roma 22, Titolare dell'Impresa Edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Cescal, con nota Prot. II/1-2 n. 7165 del 24/3/1966, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori, in conformità della "designazione" della Cooperativa "Speranza", ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art. 30 della Legge 14.2.1963, n. 60 e dell'art. 31/d-i del D. P. R. 11.10.1963, n. 1471 l'incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di n. 10 alloggi per i soci della Cooperativa "Speranza".-

-B)-CHE con nota Prot. II/1°-2° n. 15810 del 19 maggio 1966 la CESCAL comunicava che il Consiglio di Amministrazione in data 22.4.1966 aveva ammesso

transcritto
per verificare
il contenuto

steriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14.2.1963 N. 60 e 11.10.1963, n. 1471.-

ART. 13°)-B' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa-il contributo di 2.1,00‰ (due Una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta lo Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

ficazione alle stesse apportata dall'art.1 della
Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART.10°)-A norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865,n.2248,1'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicite preventive consense dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

a)-per la fornitura dei materiali;

b)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.11°)-Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute po-

detta Cooperativa al finanziamento della costruzione di n.10 alloggi per complessivi n.70 vani convenzionali, ed aveva deliberato la concessione del finanziamento stesso per un ammontare complessivo di L. 75.287.600;

-C)- CHE il progetto relativo alla costruzione di detta palazzina in Brindisi, redatto dal gruppo di progettazione integrata composta dall'Ing. Giuseppe Marasco ed altri, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 52 del 9.10.1966 per un ammontare complessivo di L. 1 r e L. 73.756.100 di cui L. 62.953.600 a base d'asta e precisamente L. 55.073.000 per opere a forfait globale e L. 7.882.600 per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne) autorizzando altresì lo esperimento della licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero del LL.PP.;

-D)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della suddetta costruzione e fissato l'esperimento al giorno 29.11.1966 ad ore 10,30 si inviava invito di partecipazione a n. 33 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 10. novembre 1966, n. 9517 (Allegato n.1), stabilendoci

al 28 Novembre 1966 ad ore diciotto la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

-E)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 29.11.1966, come da relative verbale (Allegato n.2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Cav. Giuseppe Carparelli di Brindisi col ribasso d'asta di L. 2,09% (Lire due e centesimi cinque per cento);

-F)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nei relative Capitolato Speciale di Appalto (Alleg. n. 3) e dalle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP..-

-G)-CHE l'Impresa Giuseppe Carparelli intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvate con D. P. R. 16 Luglio 1962 n. 1063 ed offre un ulteriore ribasso di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, la Amministrazione Appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (due venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modi-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresse richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale per la Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

aggiunta a quelle offerte in sede di licitazione
di L. 2,05% (Lire due e centesimi cinque per cento).

CIG: FRENESSE Le costituite parti convengono quan-
to segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati compresi i disegni del pro-
getto di costruzione (Allegato n. 4/1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
25-26), tutti controfirmati dal Sig. Giuseppe Carpa-
relli di Brindisi, s'intendono qui integralmente tra-
scritti e formano parte integrante del presente con-
tratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e
l'Impresa Giuseppe Carparelli di Brindisi "IMPRESA".-

ART. 2°)- Il Com. te Ubaldo VALLARINO nella sua es-
pressa qualità ed in nome e per cento dell'Istituto
che rappresenta cede al Sig. Giuseppe Carparelli di
Brindisi, il quale accetta l'appalto per l'esecuzione
dei lavori di costruzione della palazzina di al-
loggi per lavoratori per la Cooperativa "Speranza"
nel Comune di Brindisi giusta progetto redatto dal
Gruppo di progettazione integrata composto dall'Ing.
Giuseppe Marasco ed altri ed approvate dal Consiglio
di Amministrazione integrate per la Gestione Specia-

le GESCAL di questo Istituto con delibera n. 52 del
5.10.1966 per l'importo complessivo di £ i r e -
£. 73.750.100 (Settantatremilionesettecentocinquan-
tomila cento) di cui £. 62.935.600 (SESSANTADUEMILIO-
NINOVECENTOCINQUANTACINQUEMILASEICENTO) in cifra
tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso
di £. 2,05% (due e centesimi cinque per cento)
e di quello aggiunto di £. 0,20% (zero e centesimi
venti per cento) per fidejucione bancaria, in tut-
ta £. 2,25% (due e centesimi venticinque per cen-
to) sui prezzi del progetto, si riducono a £. i r e
£. 61.539.100 (sessantunomilionesicquacentotrenta-
novemilabento).-

ART. 1°)-In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Re-
golamento di contabilità dello Stato, approvato con
R. D. 23.5.1924 n. 627 forma pure parte integrante del
presente contratto, per quanto non venga alle stesse
materialmente allegato, il Capitolato Generale a
Stampa per gli appalti delle opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con
R. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di opere pubbliche, per quanto non siano in opposi-

sione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Per ogni interesse potrà essere richiesta all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso delle onere nell'area contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Giuseppe Carparelli di Brindisi presta la cauzione di L. 3.076.955-(L. Tremilionesettantaseimilanovecentocinquantaacinque) mediante atto di fidejussione bancaria n. 11823 del 21.12.1966, fino alla concorrenza di L. 3.076.955 - (L. Tremilionesettantaseimilanovecentocinquantaacinque), rilasciata dalla Banca Creditodi Venezia e del Rio de La Plata -Filiale di Milano-via Manzoni, 3 Milano (Allegato n. 5).-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33 della Legge 14.2.1963, n. 60.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritte da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sette sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

f. to: Ubaldo Vallarino ;
" : Carparelli Giuseppe ;
" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

